



COMUNE DI BACENO

PROVINCIA DEL VERBANO CUSIO OSSOLA

Via Roma n° 56 - C.A.P. 28861 - Tel 0324-62018; fax 0324-62581 - C.F. 00422770032
e-mail: protocollo@comune.baceno.vb.it - PEC: baceno@pec.it □ Sito: www.comune.baceno.vb.it

**OGGETTO: REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE E LA DISCIPLINA DELLA
COMMISSIONE PER IL PAESAGGIO AI SENSI DELL'ART. 4 DELLA
L.R. 01/12/2008, N. 32.**

Approvato con DCC n. 39 del 15/12/2008 – Modificato con DCC n. 53 del 29/12/2020

ART. 1 – FINALITA'

1. Il presente regolamento disciplina l'istituzione, le attribuzioni e la composizione della Commissione per il Paesaggio del Comune di BACENO ai sensi dell'art. 148 del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e dell'art. 4 della Legge Regionale 01/12/2008, n. 32.

ART. 2 – COMPETENZE DELLA COMMISSIONE

2. La L.R. 01/12/2008, N. 32 definisce l'adeguamento e il coordinamento della legislazione regionale ai nuovi principi introdotti in materia di tutela paesaggistica dal D.Lgs. 22/01/2004 n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio).
3. In particolare l'art. 3 della legge regionale attribuisce al Comune (comma 2) le funzioni paesaggistiche per ogni tipo di intervento non riservato, ai sensi del 1° comma, alla Regione.
4. La Commissione per il Paesaggio esprime il proprio parere prestando particolare attenzione alla coerenza dell'intervento in progetto con i principi, le norme ed i vincoli degli strumenti paesistico - ambientali vigenti, nell'ottica di una tutela complessiva del territorio.
5. Ulteriori riferimenti saranno gli atti di natura paesistica vigenti e le disposizioni emanate dalla Regione.
6. Ai sensi dell'Art.7 comma 2 della L.R. n.32/2008 e s.m.i., è demandato altresì alla Commissione Locale per il Paesaggio l'espressione del parere vincolante previsto dall'articolo 49, comma 7, della L.R. n.56/1977 e s.m.i.
7. L'applicabilità della deroga prevista dalla Deliberazione della Giunta Regionale 1 agosto 2003, n. 20-10187 (Bollettino Ufficiale n. 33 del 14/08/2003) recante *"Istruzioni per la determinazione dei valori minimi ammissibili delle altezze interne dei locali degli edifici esistenti di vecchia costruzione, oggetto di interventi di recupero edilizio"* con riferimento alle caratteristiche tipologiche, strutturali ed estetiche specifiche del luogo meritevoli di conservazione dell'edificio per il quale viene richiesta l'applicazione di tale



COMUNE DI BACENO

PROVINCIA DEL VERBANO CUSIO OSSOLA

Via Roma n° 56 - C.A.P. 28861 - Tel 0324-62018; fax 0324-62581 - C.F. 00422770032
e-mail: protocollo@comune.baceno.vb.it - PEC: baceno@pec.it □ Sito: www.comune.baceno.vb.it

deroga, è valutata dalla Commissione Locale per il Paesaggio, ogni qualvolta l'Ufficio Tecnico lo ritenga necessario, in funzione della tipologia di intervento edilizio proposto, ove il predetto parere non sia già richiesto dalla vigente normativa.

ART. 3 – COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE

1. La Commissione per il Paesaggio è composta da 3 componenti compreso il Presidente.
2. Il Presidente della Commissione deve essere in possesso di laurea e abilitazione all'esercizio della professione ed aver maturato una qualificata esperienza, come libero professionista o in qualità di pubblico dipendente, nell'ambito della tutela e valorizzazione dei beni paesaggistici.
3. I componenti devono essere scelti tra i candidati che siano in possesso di diploma universitario o laurea attinente alla tutela paesaggistica, alla storia dell'arte e dell'architettura, al restauro, al recupero ed al riuso dei beni architettonici e culturali, alla progettazione urbanistica ed ambiente, alla pianificazione territoriale, alle scienze agrarie o forestali ed alla gestione del patrimonio naturale;
4. I componenti devono altresì aver maturato una qualificata esperienza, almeno triennale, nell'ambito della libera professione o in qualità di pubblico dipendente, in una delle materie sopra indicate e con riferimento alla tipologia delle funzioni paesaggistiche attribuite all'ente locale al quale si presenta la candidatura.
5. Il possesso del titolo di studio e dell'esperienza richiesta, nonché gli ulteriori titoli professionali (partecipazione a corsi di formazione, master, iscrizione albi professionali o regionali, partecipazione alle Commissioni del paesaggio) attinenti alla tutela e valorizzazione del paesaggio dovranno risultare dal curriculum individuale allegato alla candidatura presentata.
6. I componenti della Commissione interessati alla trattazione di argomenti specifici devono astenersi dall'assistere all'esame, alla discussione ed al giudizio, allontanandosi dall'aula; dell'osservanza di tale prescrizione, deve essere fatta menzione nel parere.
7. Ai lavori della Commissione possono partecipare senza diritto di voto i responsabili dei servizi che hanno competenza nelle materie di cui all'art. 3.

ART. 4 – NOMINA DELLA COMMISSIONE

1. La Commissione del paesaggio di cui all'articolo precedente è nominata con atto Consiglio Comunale, sulla base dei curricula pervenuti in seguito all'avviso pubblico di nomina della commissione stessa.
2. Il provvedimento di nomina dovrà dare atto della congruenza dei titoli posseduti dai candidati prescelti rispetto a quanto previsto dai precedenti criteri.



COMUNE DI BACENO

PROVINCIA DEL VERBANO CUSIO OSSOLA

Via Roma n° 56 - C.A.P. 28861 - Tel 0324-62018; fax 0324-62581 - C.F. 00422770032
e-mail: protocollo@comune.baceno.vb.it - PEC: baceno@pec.it □ Sito: www.comune.baceno.vb.it

3. I componenti della Commissione per il Paesaggio salva l'incompatibilità prevista dal 6° comma del precedente articolo, devono altresì astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione relativamente ad interventi riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini, fino al quinto grado.
4. Il Consiglio Comunale, contestualmente alla nomina dei componenti la Commissione, ne designa il Presidente ed il Vicepresidente.
5. Non possono essere nominati componenti della Commissione i soggetti che rivestono già una carica comunale sulla base di quanto disposto dal D.Lgs. 267/2000.
6. La Commissione è operativa dal momento della nomina dei componenti.

ART. 5 – CONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE

1. La Commissione è convocata dal Presidente della stessa o, in caso di suo impedimento, dal Vicepresidente, per il tramite dell'Ufficio Tecnico comunale.
2. L'invio della convocazione è effettuato almeno cinque giorni prima della seduta, a mezzo posta elettronica o posta o fax.
3. Il termine di cui al precedente comma 2 può essere ridotto in casi d'urgenza in base alla valutazione del Presidente, e comunque, non può essere inferiore a tre giorni.
4. L'ordine del giorno, da allegare alla convocazione, deve contenere l'indicazione dei singoli argomenti da trattare, i cui documenti sono posti immediatamente a disposizione dei componenti la commissione.
5. La Commissione può redigere un calendario delle proprie riunioni, con validità semestrale.
6. L'approvazione del calendario, alla presenza di tutti i componenti, equivale ad avviso di convocazione.

ART. 6 – VALIDITA' DELLE SEDUTE E DEI PARERI ESPRESSI

1. Per la validità delle sedute della commissione è richiesta la presenza della maggioranza dei componenti la stessa.
2. La commissione esprime il parere obbligatorio di cui all'art. 2 del presente Regolamento a maggioranza dei componenti presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
3. I componenti la Commissione che abbiano un interesse personale sull'argomento per il quale deve essere espresso il parere, devono astenersi dal partecipare alla discussione e alla votazione relativa all'argomento stesso.
4. Le sedute della Commissione non sono pubbliche.



COMUNE DI BACENO

PROVINCIA DEL VERBANO CUSIO OSSOLA

Via Roma n° 56 - C.A.P. 28861 - Tel 0324-62018; fax 0324-62581 - C.F. 00422770032
e-mail: protocollo@comune.baceno.vb.it - PEC: baceno@pec.it □ Sito: www.comune.baceno.vb.it

ART. 7 – ATTIVITA' DI SEGRETERIA DELLA COMMISSIONE

1. Le funzioni di segreteria Amministrativa sono esercitate nell'ambito dell'Ufficio Tecnico Comunale.
2. Il Segretario della Commissione per il Paesaggio è il Responsabile del procedimento, che assiste alle sedute della Commissione, senza diritto di voto, e provvede alla formalizzazione dei pareri nonché alla redazione dei verbali delle adunanze ed alla loro raccolta ed archiviazione. I verbali devono essere sottoscritti da tutti i membri componenti la Commissione per il paesaggio.
3. Il segretario predispone la documentazione da allegare all'ordine del giorno e la pone a disposizione dei componenti almeno cinque giorni (tre giorni nei casi d'urgenza) prima della seduta relativa e procede all'invio delle convocazioni delle sedute della Commissione.
4. Di ogni seduta della Commissione viene redatto apposito verbale, che deve contenere il nome dei presenti, la data, il luogo, l'enunciazione delle questioni trattate, una sintesi degli interventi e dei pareri espressi, con l'indicazione se siano stati espressi all'unanimità o a maggioranza; in tal caso devono essere riportate nel verbale le motivazioni dei voti contrari alla decisione assunta.
5. Ai componenti la Commissione spetta un gettone di presenza per ogni seduta, pari a quella dei Consiglieri del Comune, nonché il rimborso delle spese di viaggio.

ART. 8 – ISTRUTTORIA DELLE PRATICHE

1. Il Responsabile del Procedimento istruisce la pratica in tempi utili affinché il rilascio dell'autorizzazione, l'espressione del giudizio di impatto paesistico finalizzato all'emissione degli atti abilitativi edilizi e/o la valutazione dei piani / programmi finalizzata all'adozione / approvazione degli stessi, avvengano nei termini di legge e tenuto conto di quanto previsto agli articoli 6, 8 e 10 del presente Regolamento;

ART. 9 – TERMINI PER L'ESPRESSIONE DEL PARERE

1. La Commissione per il Paesaggio è tenuta, in via generale, ad esprimere il proprio parere in sede di prima convocazione e comunque, nel caso sia necessario un supplemento istruttorio, non oltre la successiva seduta utile.
2. La Commissione esprime parere sulla base degli elaborati allegati al progetto o al piano, oltre che sulla base della relazione istruttorio redatta a cura del Responsabile del Procedimento.
3. La Commissione ha facoltà di richiedere un supplemento istruttorio, documentazione integrativa, effettuazione di sopralluoghi, ovvero tutto quanto ritiene necessario per l'espressione del parere di competenza.



COMUNE DI BACENO

PROVINCIA DEL VERBANO CUSIO OSSOLA

Via Roma n° 56 - C.A.P. 28861 - Tel 0324-62018; fax 0324-62581 - C.F. 00422770032
e-mail: protocollo@comune.baceno.vb.it - PEC: baceno@pec.it □ Sito: www.comune.baceno.vb.it

4. La Commissione ha facoltà di ammettere l'audizione dei progettisti per l'illustrazione degli elaborati.

ART. 10 - DURATA DELLA COMMISSIONE E SOSTITUZIONE DEI COMPONENTI

1. La Commissione per il Paesaggio dura in carica per il periodo di cinque anni. Il mandato è rinnovabile per una sola volta o per non più di dieci anni consecutivi. La commissione locale per il paesaggio esercita anche dopo la scadenza, e fino al suo rinnovo, le funzioni che le sono attribuite.
2. Nel caso di dimissioni o decadenza di uno o più componenti, i nuovi membri devono essere nominati con gli stessi criteri di cui all'art. 4 e la nomina vale sempre sino alla scadenza della Commissione. E' prevista la decadenza del membro della commissione in caso di assenza, a tre sedute consecutive, senza giustificato motivo.

ART. 11 - NORMA TRANSITORIA

1. In sede di prima nomina la Commissione dura in carica per sei mesi.